



Deliberazione n. 19/2025/VSGC
Sistema dei controlli interni
A.P. di Latina – Esercizi 2022-2023.

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE
relativa al funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Latina
- Esercizi 2022 e 2023 -

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;*

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni

di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008 e, da ultimo, del 14 marzo 2023;

vista la deliberazione 2/SEZAUT/2024/INPR, della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata in data 10 gennaio 2024, che ha approvato per le annualità 2022 e 2023 le linee guida per la relazione annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Tuel);

visti i documenti allegati alla citata deliberazione, con cui è stato fissato al 15 marzo 2024 ed al 15 aprile 2024 il termine per la trasmissione delle relazioni, riguardanti i controlli svolti, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;

vista la deliberazione n. 25/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha approvato il Programma delle attività per l'anno 2024;

visto il decreto n. 52/2024, del 17 ottobre 2024, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al Consigliere Pasquale Angelosanto, tra l'altro, le verifiche sulla regolarità della gestione e sull'efficienza e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni delle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in particolare per le annualità 2022 e 2023;

esaminati i referti del Presidente della Provincia di Latina, elaborati sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione Autonomie ed acquisiti da questa Sezione, con prot. n. 1660 del 15 marzo 2024 (referto 2022) e prot. n. 2381 (referto 2023) del 12 aprile 2024;

vista la nota prot. n. 9108 del 21 dicembre 2024 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti ed ulteriori elementi d'informazione;

vista la nota acquisita a prot. n. 492 del 20 gennaio 2025, con la quale l'Ente ha riscontrato le richieste istruttorie;

vista l'ordinanza n. 16/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Pasquale Angelosanto;

FATTO E DIRITTO

1. I controlli interni negli enti locali

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli Enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno.

Va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell'art. 148 del Tuel, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico", apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni confermandone però la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente e la regolarità e trasparenza della gestione, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d’anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Lo schema di relazione per gli esercizi 2022 e 2023 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle linee-guida approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il quadro normativo di riferimento. Per rendere il sistema dei controlli interni più rispondente al monitoraggio degli interventi nell’ambito del PNRR, che caratterizzeranno l’azione degli enti locali nei prossimi anni, è stata mantenuta la specifica Appendice, introdotta con il referto 2021.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni ed una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati:

- la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo. I quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;
- la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell’esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell’esercizio e nell’adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l’amministrazione locale risulta articolata;

- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei *report* periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;
- la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione;
- la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati;
- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i controlli di qualità si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholder*;
- l'Appendice PNRR che vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'Ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori.

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio Note, posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

2. Sistema dei controlli interni della Provincia di Latina.

Il Presidente della Provincia di Latina, mediante l'applicativo "*LimeFit*", ha trasmesso a questa Sezione i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, rispettivamente in data 15 marzo e 12 aprile 2024.

L'esame dei due documenti è stato effettuato congiuntamente.

L'Ente ha dichiarato di non aver riscontrato criticità nell'organizzazione o nell'attuazione dei controlli.

Per entrambe le annualità, si rileva che l'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni non è stato conferito ad altri organismi associativi istituzionali, né risultano essere stati attribuiti incarichi consulenziali con riferimento allo specifico argomento.

Inoltre, sono stati prodotti tutti i *report* periodici previsti/programmati nell'anno per ogni specifica forma di controllo, fatta eccezione che per il controllo sulla qualità dei servizi dell'anno 2023, per il quale, rispetto ai due *report* previsti, ne è stato prodotto uno solo, ufficializzato con deliberazione di Giunta o di Consiglio.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo.

3. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Dalla lettura dei questionari risulta che non sono state adottate delibere di Giunta o di Consiglio con parere di regolarità tecnica negativo e che i responsabili dei servizi hanno sempre relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale, al fine di consentire al responsabile del servizio finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile.

Con riferimento alla tecnica di campionamento adottata, è emerso che per la scelta degli atti da sottoporre a controllo l'Ente ha utilizzato il sistema della "*estrazione casuale*

semplice". A seguito di specifica richiesta formulata in fase istruttoria, l'Amministrazione ha, altresì, precisato di essersi avvalsa del sito web www.random.org, per l'estrazione casuale, precisando che lo stesso risponde ai criteri fissati a livello internazionale e tiene in considerazione tutti i settori dell'Ente, nonché tutte le materie/aree di gestione trattate nel PTPCP, comprese quelle maggiormente a rischio.

Sempre per entrambe le annualità, l'Ente ha attestato che *"gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo"* e che *"gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa"*.

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione - oltre a invitare la stessa a verificare se le modalità adottate per il campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva siano aderenti ai criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530) - rileva che sarebbe utile, accanto al sistema di selezione basato su una piattaforma generatrice di numeri casuali, adottare criteri che valorizzino aspetti quantitativi (per l'impatto potenziale sul bilancio) e qualitativi (in quanto, per la natura o per i contenuti dell'atto, possano teoricamente ipotizzarsi profili di criticità) e che tengano conto degli esiti dei controlli operati nelle annualità precedenti, con specifico riferimento alle eventuali irregolarità rilevate.

Relativamente al controllo successivo di regolarità, il questionario distingue tra controllo di regolarità contabile e controllo di regolarità tecnico-amministrativa, in relazione alle quali l'Ente ha attestato di non aver rilevato irregolarità sugli atti sottoposti a verifica.

In sede istruttoria, ulteriori indicazioni sono state chieste con riferimento alla natura degli atti sui quali è stato effettuato il controllo (numero totale, con divisione per tipologia), con richiesta di precisazione della percentuale dei provvedimenti sottoposti a verifica, rispetto al valore totale di quelli adottati.

In argomento, l'Ente ha rappresentato che il controllo di regolarità contabile ha riguardato, per entrambe le annualità, il 100% delle determinazioni dirigenziali prodotte (1.194 nel 2022 e 1.169 nel 2023).

Per quanto riguarda il controllo di regolarità tecnico-amministrativa, le verifiche attuate nel 2022 hanno riguardato:

- 119 determinazioni dirigenziali, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (1.194);
- 32 provvedimenti autorizzatori, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (328);
- 8 contratti, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (79);
- 3 incarichi extraistituzionali, pari al 37% degli atti complessivamente prodotti (8), con riferimento ai quali l'Amministrazione ha inteso precisare che tale maggiore percentuale (rispetto alle altre) deriva dalla scelta di sottoporre a verifica almeno un atto in ogni periodo di rilevazione (quadrimestre), mentre quelle effettuate nel 2023 hanno riguardato:
- 117 determinazioni dirigenziali, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (1.169);
- 22 provvedimenti autorizzatori, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (218);
- 3 contratti, pari al 10% degli atti complessivamente prodotti (32);
- 3 incarichi extraistituzionali, pari al 15% degli atti complessivamente prodotti (19), maggiore percentuale (rispetto alle precedenti) anche in questo caso derivante dalla scelta dell'Amministrazione di sottoporre a verifica almeno un atto in ogni periodo di rilevazione (quadrimestre).

Da quanto sopra, emerge che, per entrambe le annualità, non si è ritenuto di sottoporre a verifica atti deliberativi degli Organi collegiali (Consiglio e/o Giunta e/o Assemblea dei sindaci), né decreti presidenziali.

A seguito di specifico quesito formulato in sede istruttoria, con riferimento all'attività di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati – dopo aver precisato che gli agenti contabili della Provincia di Latina sono l'Economo provinciale ed il Tesoriere

- l'Amministrazione ha rappresentato che l'attività di controllo sugli stessi, oltre che dalle norme in vigore (Tuel), è disciplinata dal "Regolamento di Contabilità" dell'Ente e che, sulla base di tale normativa: *"sono state effettuate verifiche trimestrali da parte del collegio dei Revisori dei Conti sugli atti di gestione e verifiche di cassa dell'Economo e del Tesoriere e i relativi conti della gestione, previo riscontro sulla corretta conduzione degli adempimenti connessi, sono stati trasmessi alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti."*

I *report* da indirizzare ai responsabili dei servizi sono stati trasmessi quadrimestralmente.

L'Ente non ha effettuato pagamenti dopo la scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa.

4. Controllo di gestione

In entrambi gli esercizi in esame, l'A.P. di Latina ha redatto il referto sul controllo di gestione ex art. 198-bis del Tuel, trasmettendo i documenti prodotti a questa Sezione in data 22 marzo 2023 (referto 2022) e 8 aprile 2024 (referto 2023).

L'Ente è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consente di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

I *report* periodici prodotti risultano essere sempre tempestivi, aggiornati ed utili nel fornire le informazioni sulle decisioni da prendere; le articolazioni organizzative decentrate - per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento - si attengono sempre alle direttive dell'Ente.

Con riferimento agli indicatori elaborati ed applicati nei due anni oggetto d'istruttoria, le relazioni-questionario danno conto che nel 2023 è stato implementato anche quello di analisi finanziaria, unico che non era stato utilizzato l'anno precedente.

Il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi, necessità non rilevata nel corso delle verifiche attuate nel biennio in esame.

L'Ente ha attestato un grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi "alto" per le aree afferenti ai servizi amministrativi e tecnici; risulta, altresì, implementato un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

Da quanto comunicato in sede istruttoria, il personale che ha prestato la propria opera "a distanza" nel 2022 è pari a n. 14 unità, su un totale di n. 201 dipendenti; nel 2023, invece, hanno prestato l'attività "a distanza" n. 16 dipendenti su un totale di 217.

In argomento – oltre al monitoraggio dei risultati conseguiti previsto dal sistema di misurazione e valutazione della *performance*, valido per la generalità dei dipendenti, a prescindere se l'attività lavorativa sia prestata in presenza ovvero "a distanza" – l'Ente ha adottato uno specifico sistema di monitoraggio per le sole attività prestate fuori dalla sede di lavoro, consistente nella trasmissione, da parte dei dipendenti autorizzati a lavorare "a distanza", ai rispettivi Dirigenti, di un *report* mensile o settimanale con cui comunicano le attività svolte nel periodo considerato.

In conclusione, sulla base del referto e degli esiti istruttori, il Collegio – evidenziando la rilevanza di un'adeguata valorizzazione del controllo di gestione, procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che costituisce lo strumento predisposto alla verifica della funzionalità dell'ente, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione per la realizzazione degli obiettivi - rileva che la struttura di controllo di gestione di cui si è dotato l'Ente appare adeguata a monitorare l'attività, in particolare di rilevazione degli scostamenti tra risultati e obiettivi predeterminati, di analisi delle cause e di segnalazione agli organi di direzione delle misure di autocorrezione.

5. Controllo strategico

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) afferente alla programmazione di bilancio 2023/2025 è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 20 aprile 2023 avente per oggetto: "*Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 - Approvazione*", mentre quello relativo alla programmazione 2024/2026 è stato approvato, in sede di definizione del PIAO, con decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 1° marzo 2024 avente per oggetto: "*Approvazione del Piano integrato di attività*

e organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e verifica delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001".

Sul punto – evidenziando l'importanza del PEG per la realizzazione di un moderno e avanzato *"modello di governance"* fondato su iniziative di pianificazione, programmazione e controllo – posto che l'art. 169, comma 1, del Tuel prevede che *"La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione"*, si invita l'Amministrazione al rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa per l'approvazione del documento (in quanto il bilancio di previsione è stato approvato con delibera del Consiglio n. 2 del 19 gennaio 2024). Inoltre, il Collegio rileva la mancata pubblicazione sul portale istituzionale, nonché la mancata trasmissione a questa Sezione, della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, risultando unicamente presenti la nota integrativa, il piano degli indicatori e il parere dell'Organo di revisione al bilancio di previsione 2023-2025. Il controllo strategico risulta operativamente integrato con il controllo di gestione.

Inoltre, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, lo stesso:

- utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione.

Per entrambi gli anni in esame, risultano elaborati e applicati gli indicatori di: mantenimento, *performance* individuale e organizzativa e miglioramento della qualità dei servizi, mentre la percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno risulta pari al 99,13% nel 2022 ed al 99,15% nel 2023.

Con entrambe le relazioni-questionario in esame, l'Ente attesta di aver adottato due delibere, una per ciascun anno, richieste in fase istruttoria, relative alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Sul punto, l'Amministrazione ha prodotto le delibere di Consiglio relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, di carattere prettamente contabile; quindi, non rispondenti all'esigenza di verificare le misure attuate riferite agli obiettivi operativi. In proposito, si richiama il principio sancito dall'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede l'obbligo di periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Al riguardo, la normativa sull'armonizzazione dei bilanci (d.lgs. 118/2011, All. n. 4/1) raccomanda di presentare al Consiglio, unitamente al DUP, *"lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel."*, indicazione ripresa dal d.lgs. 126/2014, integrativo e correttivo del menzionato d.lgs. 118/2011, che, nell'All. A/1, punto 4.2, tra gli strumenti della programmazione locale così precisa: *"lett.g) lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;"*.

Nonostante la problematica sopra evidenziata, per entrambe le annualità, l'Ente ha attestato che i parametri utilizzati dall'organo d'indirizzo politico per la verifica dello stato d'attuazione dei programmi sono quelli afferenti ai *"risultati raggiunti rispetto agli obiettivi"*, al *"grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"* ed ai *"tempi di realizzazione rispetto alle previsioni"*.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG avviene con cadenza semestrale. L'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e, per entrambi gli anni in esame, ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione per il personale preposto alla sua redazione.

Sulla base delle informazioni a disposizione, il Collegio ritiene che la concreta attuazione del controllo strategico da parte dell'A.P. di Latina presenti, allo stato, alcuni margini di miglioramento.

Tale forma di controllo, strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del Tuel) è diretto a valutare la*

programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti". Quanto precede presuppone l'elaborazione e utilizzo di tutti gli indicatori disponibili, in modo tale da consentire una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, non solo nella fase di rendiconto, ma anche in quella di preventivo e nel corso della gestione.

Pertanto, il Collegio non può esimersi dall'invitare l'Ente all'adozione di ogni più opportuna iniziativa volta a garantire il miglioramento del sistema di controllo in parola.

Infine, stante l'attestata parzialità delle misure afferenti alla rotazione del personale, introdotta dall'art. 1, comma 5, lett. b), della l. 190/2012, l'Amministrazione, con riferimento alle scelte organizzative e/o alle altre misure di natura preventiva finalizzate alla produzione degli effetti analoghi ha rappresentato che le stesse – previste nel PTPCP e conformi alle indicazioni date dall'ANAC nel PNA 2016 – consistono sostanzialmente nella segregazione delle funzioni, nell'alternanza degli addetti, nella nomina del responsabile del procedimento attribuita ad un soggetto diverso da quello che adotta l'atto finale, nonché nella pluralità delle firme dei soggetti coinvolti nell'adozione dell'atto. Inoltre, con riferimento alle figure dirigenziali, l'Ente ha rappresentato che l'assunzione di due nuove unità ha consentito l'avvicendamento alla direzione di specifici settori di natura tecnica ed una redistribuzione delle competenze tra i dirigenti già presenti.

6. Controllo sugli equilibri finanziari

Lo specifico sistema di controllo, disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del Tuel, come indicano le linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte del Responsabile del

servizio finanziario, figura centrale del sistema, al quale compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Legislatore prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, anche attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ciò deve avvenire mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché dei responsabili dei servizi, con il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere le tendenze gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Dalla lettura del questionario emerge che il Responsabile del servizio finanziario ha adottato, nel corso di entrambi gli esercizi, specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Si osserva, altresì, che in entrambi gli esercizi, gli Organi di governo, i Responsabili dei servizi ed il Segretario dell'Ente sono stati coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari per più di due volte.

Per il Direttore Generale, invece, alla specifica domanda della relazione questionario l'Ente ha selezionato l'opzione "Non ricorre la fattispecie", attestazione incongruente con il fatto che, dalle informazioni in atti, in entrambi gli esercizi tale figura risulta prevista.

È stato, infine, dato atto che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa, che non vi sono state segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel e che è stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del Tuel.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene adeguato il sistema di controllo sugli equilibri finanziari adottato dall'Ente.

7. Controllo sugli organismi partecipati

Dalla ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, risulta che la Provincia di Latina, a tale data, deteneva complessive cinque partecipazioni societarie. In sede istruttoria, l'Amministrazione ha chiarito che solo una di queste - la "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", controllata al 100% dall'Ente rientra nella categoria delle società *in house*. Posto che, sia nel 2022 sia nel 2023, con riferimento alle società *in house* e agli organismi strumentali, l'Ente ha attestato di aver approvato due *budget*, non appare chiaro se tali documenti si riferiscano entrambi alla "Latina Formazione e Lavoro S.r.l." ovvero se una delle restanti partecipate rientri nella categoria degli organismi strumentali (circostanza in relazione alla quale l'Amministrazione nulla ha precisato) e quindi il secondo documento possa riferirsi a quest'ultima.

Dalla lettura delle relazioni-questionario, emerge che l'Ente è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati e che sono stati definiti, per il biennio oggetto d'istruttoria, gli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali detenuti. Tale ultima informazione, sembra confermare quanto ipotizzato in relazione al fatto che almeno una delle partecipate rientri nella categoria degli organismi strumentali, aspetto, come detto, non chiarito dall'Amministrazione.

Benché non sia stata reperita, attraverso il portale istituzionale della Provincia, la deliberazione - da adottare entro il 31 dicembre 2024 - afferente alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017), dalle verifiche eseguite nella "Sezione Amministrazione Trasparente" del medesimo portale è stata rilevata la presenza di un prospetto riepilogativo delle partecipazioni alla citata data, da cui risulta che le stesse, rispetto all'anno precedente, si sono ridotte di due unità, in quanto la "Terme di Fogliano S.p.A." e la "PRO.SVI. S.p.A. - Promozione e Sviluppo Latina",

entrambe società che risultavano sottoposte a procedura fallimentare, non risultano più indicate quali società partecipate dall'Ente.

Tuttavia, da quanto comunicato dall'Amministrazione a seguito di specifica richiesta istruttoria, emerge che le procedure fallimentari afferenti a entrambe le società citate risultano ancora in corso, tant'è che per la "Terme di Fogliano S.p.A." sono stati i medesimi Enti partecipanti (Provincia e Comune di Latina) a opporsi giudizialmente al fallimento dichiarato dall'A.G.. Inoltre, con la medesima nota inviata in fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che - con riferimento alla partecipata "Compagnia dei Lepini S.c.p.a.", trasformata nel 2023 in Fondazione di partecipazione - il suo Amministratore con determinazione del 24 febbraio 2023 ha accettato la richiesta di recesso in precedenza formulata dai competenti uffici della Provincia. Da quanto in atti, non appare chiaro se l'Ente detenga ancora o meno tale partecipazione. Sul punto, il Collegio sottolinea come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito e che l'eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria tesa, in base al Codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale patrimonio residuo.

Con riferimento alla verifica dei debiti/crediti reciproci tra l'Ente e le sue partecipate, l'Ente ha attestato che le operazioni di conciliazione sono avvenute e che la nota informativa, allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo, prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

In fase istruttoria, è stata chiesta la trasmissione dei programmi di valutazione del rischio aziendale adottati dai propri organismi partecipati (società a controllo pubblico), ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del Tusp.

L'Amministrazione ha trasmesso i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 della società "Latina Formazione e Lavoro S.r.l.", corredati delle relative relazioni sul governo societario che a loro volta contengono la specifica sezione sui programmi di

valutazione del rischio di crisi aziendale; tuttavia, nulla è stato comunicato con riferimento alle restanti partecipate.

In argomento, per la definizione di società a controllo pubblico, il Collegio richiama la deliberazione n. 11 del 20 giugno 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, che chiarisce che rientrano nella categoria delle società a controllo pubblico anche le società partecipate da più Amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli totali, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell'assemblea ordinaria della maggioranza dei voti esercitabili, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile.

Inoltre, l'art. 6, comma 4, del Tusp, prevede che le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d'esercizio; benché il d.lgs. n.15/2016 non disciplini in modo dettagliato il contenuto della relazione, la norma prevede che tra i documenti che devono confluire in essa ci sia il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che, conseguentemente, deve essere adottato per tutte le società a controllo pubblico e non solo per quelle partecipate al 100% da una sola Amministrazione pubblica.

Solo a valle dell'attività istruttoria condotta, l'Ente si è adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, trasmettendo alla Sezione la delibera con cui l'assemblea della partecipata "Pa.L.Mer. soc. cons. a r.l.", derogando al principio dell'amministratore unico, ha previsto un consiglio di amministrazione di tre membri; in argomento, l'Amministrazione ha chiarito di non essersi, in passato, attenuta alle vigenti disposizioni in materia, in quanto riteneva che l'obbligo di legge fosse: *"riferito alle sole società controllate (al 100%) dall'Ente Provincia di Latina e quindi alla sola "Latina Formazione e Lavoro srl" che è gestita con l'amministratore unico..."*.

Benché con le due relazioni-questionario l'Ente abbia attestato che sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, a seguito della specifica richiesta di trasmissione formulata in sede istruttoria, l'Amministrazione si è limitata a trasmettere i preconsuntivi 2022 e 2023, peraltro riferiti alla sola "Latina Formazione e Lavoro S.r.l."

Inoltre, l'Ente ha attestato l'avvenuto monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti.

Sul punto, il Collegio non può esimersi dal ribadire che – nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 147, comma 2, lettera d) e 147-*quater* del Tuel - il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi esterni. A tal proposito, gli Enti locali, indipendentemente dalla loro quota di partecipazione, definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali ai quali deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Con tali presupposti, l'Ente locale effettua poi il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

Con riferimento agli indicatori elaborati ed applicati nell'esercizio 2023, l'Ente ha attestato l'adozione di tutti quelli specificamente indicati nella relativa relazione-questionario, a differenza dell'anno precedente, in cui non risultavano elaborati ed applicati quelli afferenti alla redditività ed alla soddisfazione degli utenti.

Per quanto sopra esposto, il Collegio – ritenendo lo specifico sistema di controllo solo parzialmente adeguato - invita l'Amministrazione ad attuare ogni misura ritenuta opportuna per garantirne un maggiore livello di efficacia e al rispetto della vigente normativa con riferimento agli specifici adempimenti previsti in materia.

8. Controllo sulla qualità dei servizi

La Provincia di Latina, per entrambe le annualità, non ha adottato la "*Carta dei servizi*"; in sede istruttoria, tale carenza è stata motivata dall'Amministrazione attestando che l'Ente "*non eroga direttamente servizi pubblici all'utenza e pertanto non è tenuto alla redazione di apposita Carta dei Servizi ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994*" e precisando che l'unico servizio pubblico fornito al cittadino

è quello della formazione, erogato dalla Provincia attraverso la partecipata “Latina Formazione e Lavoro S.r.l.”, società che, come visto, ha adottato la specifica “*Carta dei servizi*”. Ciò posto, l’Amministrazione ha chiarito che la compilazione di tutta la Sezione 7 “Controllo sulla qualità dei servizi” di entrambe le relazioni-questionario è avvenuta intendendola riferita alla qualità delle attività prestate e legate al raggiungimento degli obiettivi di cui al “Piano della Performance”.

Sulla base di quanto attestato in sede istruttoria, non appare ben chiaro a quale tipologia di servizi (non erogati) si riferisca l’Amministrazione, ossia se ai servizi pubblici a domanda individuale ovvero ai servizi pubblici in generale, fattispecie, quest’ultima, alla quale si riferisce la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha previsto l’adozione della “*Carta dei servizi*”. Sul punto, si evidenzia che, sebbene non si tratti di una puntuale “catalogazione”, ma di una “classificazione” dei servizi pubblici, l’allora Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha pubblicato un elenco delle principali aree di rispettiva attività all’interno delle quali collocare i singoli servizi pubblici. In tale elenco, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le Province rientrano i servizi afferenti a:

- informazione all’utenza: Urp, call center, siti internet, albo pretorio;
- ambiente e tutela del territorio: protezione ambientale, bollino blu auto, bollino verde caldaie, igiene veterinaria, caccia e pesca;
- infrastrutture e mobilità: trasporto pubblico locale, autorizzazioni e concessioni, albo autotrasportatori, rete viaria provinciale;
- commercio e attività produttive: autorizzazioni, concessioni, SUAP;
- tributi e pagamenti: accertamento e riscossione tributi provinciali, agevolazioni fiscali;
- polizia provinciale: verbalizzazioni, polizia amministrativa.

Ciò posto, invitando l’Amministrazione ad attuare una puntuale verifica sulla natura dei servizi offerti e sulla conseguente necessità di adottare la “*Carta dei servizi*”, il Collegio ribadisce che questa – costituendo uno strumento di tutela per i cittadini, introdotto con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “*Principi sull’erogazione dei servizi pubblici*” – rappresenta il documento con il quale ogni

ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo ai propri servizi, alla loro modalità di erogazione, agli standard di qualità, nonché alle tutele previste.

Conseguentemente, tale controllo misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi. Tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (c.d. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente.

9. Appendice PNRR

Nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti attraverso la presentazione di progetti. Molte delle componenti che interessano gli enti locali riguardano peraltro ambiti di investimento in relazione ai quali è dato rinvenire preesistenti linee di finanziamento. Nell'ambito del PNRR è inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio

finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021).

Dalla lettura del questionario e dal riscontro fornito dall'Amministrazione in sede istruttoria, la Provincia di Latina è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR, l'Amministrazione ha ribadito di aver *“ritenuto sufficienti le misure già in essere e predisposte dai vari livelli istituzionali.”*, precisando che le unità coinvolte nei vari interventi hanno sempre fatto riferimento alla struttura di *governance* di derivazione governativa del PNRR.

L'Ente ha, altresì, costantemente partecipato alle riunioni della “Cabina di coordinamento PNRR”, costituita presso la Prefettura di Latina, nel cui contesto è stato attivato un monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, dove vengono fornite indicazione procedurali e operative per il corretto espletamento delle attività di rendicontazione dei fondi PNRR.

Con specifico riferimento al settore edilizia scolastica e fabbricati, l'Ente *“ha adottato specifiche iniziative per fronteggiare gli adempimenti richiesti per l'attuazione del PNRR, a tal proposito è stata costituita un'apposita “governance interna” che ha consentito di attivare diverse e specifiche misure organizzative finalizzate ad attuare un corretto monitoraggio e rendicontazione degli interventi.”*. Inoltre, i RUP della medesima articolazione dell'Ente sono stati coinvolti in diverse attività e iniziative di *auditing* e supporto attraverso la partecipazione a periodiche riunioni, convocate dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzate a verificare, mediante il supporto della *“task force”* Edilizia Scolastica, lo stato di attuazione dei lavori PNRR di competenza.

Sebbene si tratti di aspetti riferiti a periodo successivo a quello oggetto della presente istruttoria (anni 2022 e 2023), l'Amministrazione ha trasmesso le *“Linee guida interne per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti del PNRR”* - documento adottato nel 2024, dal settore edilizia scolastica della Provincia, per fornire istruzioni e supporto

per la corretta rendicontazione e monitoraggio degli interventi PNRR – precisando, altresì, che, sempre nel corso del 2024, ha proceduto all’individuazione di *“un dipendente con inquadramento di funzionario amministrativo, dedicato esclusivamente all’attività di Rendicontazione e supporto ai RUP dei procedimenti in carico al Settore, oggetto di finanziamento PNRR”*.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio - riservandosi di procedere a specifiche verifiche nel corso dei successivi controlli, anche di natura economico-finanziaria - richiede all’Amministrazione di potenziare il sistema di controllo interno – in particolare con specifico riferimento agli interventi non afferenti al settore edilizia scolastica - al fine di fronteggiare le esigenze che scaturiscono da tale contesto, invitando la stessa ad avere cura di analizzare i propri sistemi di governance del PNRR per verificare se sia necessario attuare eventuali modifiche organizzative al fine di rilevare con immediatezza inefficienze, ritardi, difformità o altre disfunzioni, attivando prontamente misure autocorrettive tese al loro superamento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, all’esito dell’analisi sui questionari sulle relazioni annuali della Provincia di Latina sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 del Tuel,

ACCERTA

allo stato degli atti, la presenza di criticità relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni e, ritenuta la sussistenza di possibili margini di miglioramento, invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le considerazioni e le raccomandazioni espresse nella parte motiva, particolarmente in merito:

- al controllo di regolarità amministrativa e contabile, verificando se le modalità adottate per il campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva siano aderenti ai criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530) ed implementando criteri che valorizzino aspetti quantitativi, qualitativi e che

- tengano conto degli esiti dei controlli operati nelle annualità precedenti, con specifico riferimento alle, eventuali, irregolarità rilevate;
- al controllo strategico, provvedendo – nel rispetto del principio sancito dall’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, che prevede l’obbligo di periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi – all’adozione delle previste specifiche delibere, afferenti alla verifica dello stato di attuazione dei programmi;
 - al controllo sugli organismi partecipati, attuando ogni opportuna misura finalizzata a garantire un maggiore livello di efficacia del controllo in parola, monitorando costantemente l’andamento delle partecipazioni anche in organismi non societari - per i riflessi, anche indiretti, sul bilancio dell’Ente – effettuando un continuo controllo delle procedure liquidatorie e di dismissione in corso, adottando, se del caso, adeguate iniziative sollecitatorie, e garantendo il rigoroso rispetto della vigente normativa con riferimento agli specifici adempimenti previsti in materia;
 - al controllo sulla qualità dei servizi, attuando una puntuale verifica sulla natura dei servizi offerti e sulla conseguente necessità di adottare la “*Carta dei servizi*”;
 - all’appendice sul PNRR, potenziando il sistema di controllo interno al fine di rilevare con immediatezza possibili inefficienze, ritardi, difformità o altre disfunzioni, attivando prontamente misure correttive tese al loro superamento.

Inoltre, accertato che alcune incongruenze rilevate in fase istruttoria sono frutto di errori di compilazione, invita l’Amministrazione a redigere lo schema di relazione-questionario evitando la logica del mero adempimento formale, procedendo, altresì, alla puntuale verifica dei dati forniti.

DISPONE

che, a cura della segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e all’Organismo di valutazione della Provincia di Latina, per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio provinciale.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'amministrazione provinciale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025.

ESTENSORE

Pasquale ANGELOSANTO
f.to digitalmente

PRESIDENTE

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente